

Consulta degli avvocati: una risorsa preziosa per gli assistiti Ital

Intervista al Presidente dell'Ital
Gilberto De Santis

Presidente, anche quest'anno si è svolto l'ormai tradizionale appuntamento della Consulta degli avvocati. Come è andata?

È andata molto bene: c'è stata una grande partecipazione.

Da quattro anni a questa parte, la riunione della Consulta è diventata un'importante occasione di riflessione, ma anche di socializzazione delle esperienze più significative oltreché dei risultati conseguiti, dal punto di vista legale, a difesa e tutela dei cittadini più deboli. È vissuta, inoltre, come un importante avvenimento formativo che arricchisce tutti gli operatori, consentendo loro di offrire un servizio ai cittadini sempre più qualificato ed efficace.

Su quali argomenti si sono sviluppati i lavori della Consulta?

Sono state affrontate, in particolare,

tre tematiche: una relativa alle malattie professionali e agli infortuni, un'altra riguardante le questioni previdenziali e i cosiddetti "indebiti" e, infine, quest'anno, abbiamo anche approfondito alcuni aspetti specifici su immigrazione ed emigrazione. Il gruppo nazionale che ha avuto il compito di coordinare i lavori ha organizzato il confronto sulle situazioni più significative emerse nei territori in modo da renderle un patrimonio di esperienze e conoscenze fruibile da tutti.

Quali sono stati gli argomenti che hanno avuto maggiori riscontri?

È stato fatto un focus, in particolare, sul problema dell'amianto e sul risarcimento dovuto a coloro che sono stati colpiti dalle malattie tumorali conseguenti all'esposizione a questo materiale. Statistiche mediche hanno evidenziato che, proprio in questi anni, purtroppo dovrebbe aversi un picco di decessi. Noi dobbiamo fare in modo che tutti i lavoratori che corrono questo rischio letale e i familiari delle vittime sappiano che la malat-

tia che si dovesse essere manifestata non è la conseguenza del fatto, ma dell'attività lavorativa svolta in un contesto insalubre. Pertanto, è un loro diritto chiedere un giusto risarcimento.

Hai fatto riferimento anche alla vicenda degli indebiti. Puoi spiegare, in breve, di cosa si tratta?

È accaduto che, per errori commessi dall'Inps, alcuni pensionati abbiano percepito somme a loro non dovute. Una volta accertato l'indebito, l'Istituto ha richiesto la restituzione. A parte il fatto che occorre verificare, caso per caso, se realmente non si abbia diritto a quelle maggiorazioni, comunque non è accettabile che venga pretesa una restituzione dell'intera somma in un'unica soluzione. Ebbene, l'Ital ha strutturato un servizio di tutela legale per questi cittadini e li sta assistendo con l'ausilio di avvocati e operatori esperti.

E i risultati che si stanno ottenendo sono soddisfacenti?

Assolutamente sì: sono risultati ot-

In questo numero

PREVIDENZA E ASSISTENZA

- Legge di Stabilità 2015
- Rivalutazione delle pensioni per il 2015
- Assegni familiari e quote di maggiorazione
- Novità per i voucher baby sitting e nido
- Indennità di mobilità e durata della fase transitoria

SALUTE E SICUREZZA

- Fondo di sostegno per gravi infortuni sul lavoro per l'anno 2014. Ministero lavoro
- Nuove linee guida dell'Inail per gli infortuni in itinere. Deviazioni per ragioni personali
- Assicurazione casalinghe per l'anno 2015
- Indennità antitubercolari per il 2014 e 2015

IMMIGRAZIONE

- Decreto flussi d'ingresso lavoratori non comunitari. Anno 2014

Chiuso in redazione il 19 Gennaio 2015

@ Se vuoi ricevere Lettera Ital sul tuo indirizzo e-mail compila la scheda di registrazione sul sito www.italuil.it



◀ segue **Intervista a Gilberto De Santis**

timi sia nel merito sia nel metodo. Questo è dovuto anche alla decisione di "fare rete" tra tutte le intelligenze e le esperienze maturate nelle categorie e nei territori. Un compito di una struttura nazionale è quello di valorizzare queste esperienze, elaborarle, portarle a sintesi e farle diventare patrimonio comune. In questo quadro, e con particolare riferimento all'attività del Patronato, il rapporto che si è intensificato e strutturato

tra i nostri operatori e i legali della Consulta è essenziale per rendere più efficiente l'assistenza ai lavoratori, ai pensionati, agli immigrati e ai cittadini.

La fiducia manifestata dagli "utenti" di questi servizi mi sembra sia la testimonianza migliore della qualità dell'assistenza...

È proprio così. Nonostante tutte le difficoltà e le opposizioni esterne, i

Patronati rappresentano ancora una garanzia nel panorama dell'assistenza nazionale. In particolare, la fiducia nell'operato dell'Ital continua a essere molto alta. Peraltro, voglio ricordare che oltre alla Consulta degli avvocati, abbiamo attivato da anni anche la Consulta dei medici. E, con la loro competenza, questi professionisti ci aiutano nella nostra azione affinché nessun diritto venga violato o cancellato.

PREVIDENZA E ASSISTENZA

Legge di Stabilità 2015



È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014 la Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 2015). Proponiamo, di seguito, alcune importanti questioni riportate nella norma in vigore dal 1° gennaio 2015.

Penalizzazione e pensione anticipata (art. 1, comma 113)

Con la legge di stabilità viene ridefinita – fino al 2017 – l'applicazione della cosiddetta penalizzazione nei confronti dei lavoratori che accedono alla pensione anticipata con meno di 62 anni di età. La non applicabilità della penalizzazione, precedentemente riservata solo a coloro che potevano far valere contribuzione cosiddetta "qualificata" (contribuzione da prestazione effettiva di lavoro ovvero riferita ad alcuni specifici periodi di assenza dal lavoro assimilati al lavoro effettivo) viene ora estesa a tutti, a prescindere dalla tipologia di contribuzione versata/accreditata sul conto assicurativo individuale. L'accesso alla pensione anticipata con meno di 62 anni senza penalizzazione è riservato solo a coloro che accedono ai trattamenti pensionistici con decorrenza dal 1° gennaio 2015. La non penalizzazione resterà applicabile limitatamente a coloro che matureranno i requisiti per la pensione anticipata entro il 31 dicembre 2017. Per coloro che matureranno i requisiti dal 1° gennaio 2018, in tutti i casi di accesso alla pensione anticipata con meno di 62 anni, verrà applicata la penalizzazione in misura proporzionale all'età anagrafica posseduta alla data di decorrenza della pensione. Resta purtroppo irrisolta la questione di coloro che hanno avuto accesso alla pensione con decorrenza fino al 31 dicembre 2014. La norma che sterilizza la penalizzazione fino al 2017 dispone solo per le prestazioni pensionistiche aventi decorrenza dal 1° gennaio 2015 tralasciando le situazioni pregresse.

Doppio calcolo per le pensioni liquidate/da liquidare in regime misto (pro-quota contributivo per le anzianità dal 2012) (art.1, commi 707 e 708)

Nella legge di stabilità è contenuta una disposizione che nasce con lo scopo di evitare che i trattamenti pensionistici liquidati a decorrere dal 2012 risultino di importo superiore a quello che si sarebbe determinato applicando i criteri (metodo di calcolo interamente retributivo) antecedenti le disposizioni della manovra Monti-Fornero. In particolare questa è riferita a specifici profili di carriera con elevati livelli di retribuzione. Sono interessati i soggetti in possesso di almeno 18 anni di contribuzione alla data del 31 dicembre 1995 e, quelli interessati ai trattamenti pensionistici calcolati in quota parte retributiva fino al 2011 ed in quota contributiva per le anzianità contributive successive all'anno 2011. La disposizione in esame contempla un doppio calcolo di pensione al fine di mettere a confronto l'importo di pensione calcolato con le attuali regole con l'importo di pensione calcolato con le regole ante Fornero (calcolo interamente retributivo). L'importo complessivo da mettere in pagamento sarà quello inferiore risultante dai due calcoli. Nel disporre il confronto con le regole di calcolo ante-Forne

LEGGI DI STABILITÀ 2015

ro la norma prevede tuttavia che sia “computata” anche “l’anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa”. Al momento l’Inps non ha ancora emanato le istruzioni operative per l’applicazione della norma. Nell’attesa l’Istituto previdenziale liquidava le pensioni in via provvisoria.

Sostegno alla maternità e a famiglie numerose (art. 1, dal comma 125 al comma 131)

Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese, la norma introduce un bonus di 960 euro annui (80 euro al mese) per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017. Il bonus è corrisposto fino al compimento del terzo anno di età del bambino o in caso di adozione, fino al terzo anno di ingresso in famiglia, a condizione che il reddito del nucleo familiare del genitore richiedente non superi i 25mila euro annui (ISEE). Ne possono beneficiare i cittadini italiani o di uno stato membro dell’Unione europea o i cittadini di stati extracomunitari con permesso di soggiorno di lungo periodo. È necessario che il richiedente sia residente in Italia. L’importo dell’assegno è raddoppiato se il valore ISEE del nucleo familiare non supera 7.000 euro annui. Per ottenere l’assegno è necessario presentare la domanda all’Inps che provvederà al monitoraggio della spesa. Un dpcm stabilirà le misure di attuazione del provvedimento, entro 30 giorni dal 1° gennaio 2015. Inoltre, nel limite di spesa di 45 milioni di euro per l’anno 2015, al fine di contribuire alle spese per il mantenimento dei figli, sono riconosciuti, per l’anno 2015, buoni per l’acquisto di beni e servizi per nuclei familiari con un numero di figli minori pari o superiori a quattro, che siano in possesso di una situazione economica corrispondente a un valore dell’ISEE non superiore a 8.500 euro annui. Anche per questo contributo un Dpcm stabilirà l’ammontare massimo complessivo del beneficio per nucleo familiare e le disposizioni attuative. Il fondo per le politiche della famiglia è incrementato di 5 milioni di euro dal 2015 al fine di sostenere le adozioni internazionali. Viene istituito, infine, un fondo con una dotazione di 112 milioni di euro per l’anno 2015, da destinare a interventi in favore della famiglia, di cui una quota pari a 100 milioni di euro è riservata per il rilancio del piano per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.

Rivalutazione delle pensioni per il 2015

Come di consueto l’Inps ha emanato la circolare sul rinnovo annuale delle pensioni dove sono descritte nel dettaglio le operazioni di rinnovo dei mandati di pagamento delle pensioni per l’anno 2015 e le attività correlate. L’Istituto previdenziale ha pubblicato inoltre la tabella riepilogativa con i nuovi importi di riferimento e i limiti di reddito, compresi quelli relativi alle prestazioni di invalidità civile per il 2015. Il decreto interministeriale del 20 novembre 2014 ha fissato nella misura dell’1,1% l’aumento di perequazione automatica da attribuire, in via definitiva, per l’anno 2014. Il valore previsionale applicato dall’Inps per l’anno 2014 è stato dell’1,2%. Il medesimo decreto ha fissato, altresì, nella misura dello 0,3% l’aumento di perequazione da attribuire, in via previsionale, per l’anno 2015. Ricordiamo che lo scorso anno l’Inps, in considerazione dei tempi tecnici necessari per rinnovare le pensioni all’inizio 2014, aveva attribuito la perequazione nella misura percentuale prevista dal disegno di legge “stabilità 2014” prima della sua approvazione definitiva con la quale, in particolare, vennero ritoccate le aliquote di perequazione (95% anziché 90% per la seconda fascia e 40% per l’ultima fascia che comportavano comunque scarti di modesto importo). Ora, con il rinnovo delle pensioni per l’anno 2015 l’Istituto previdenziale ha dovuto prima correggere i predetti scarti e poi conguagliare la perequazione attribuita nel 2014 in via previsionale – applicando l’indice dell’1,2% – adeguandola all’indice definitivo pari all’1,1%. Fatto ciò, sono state adeguate le pensioni attribuendo la perequazione provvisoria dello 0,3% secondo i nuovi meccanismi introdotti con la legge di stabilità

RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI PER IL 2015

dello scorso anno, tenendo conto che dall'anno 2015 non opera più il blocco della perequazione per gli importi superiori a 6 volte il trattamento minimo e per i medesimi trattamenti la percentuale di attribuzione della perequazione è fissata nella misura del 45%. Di seguito la tabella dalla quale si evince l'attribuzione dell'aumento previsionale dello 0,3 per cento suddiviso per fasce decrescenti (100% per le pensioni fino a 3 volte il TM; 95% da 3 a 4 volte il TM; 75% da 4 a 5 volte il TM; 50% da 5 a 6 volte il TM e il 45 % per i trattamenti superiori a 6 volte il TM).

Pensioni di importo fino a 3 volte il TM (pensioni fino a 1.502,64 euro): 100% di perequazione (0,3 per cento) - Importo massimo di aumento: euro 4,50;

Pensioni di importo oltre 3 e fino a 4 volte il TM (pensioni comprese tra oltre 1.502,64 euro e 2.003,52 euro) : 95% (0,285 per cento) - Importo massimo di aumento: euro 5,71. Fascia di garanzia fino a 1.507,15 euro (1.502,64 + 0,3%);

Pensioni di importo oltre 4 e fino a 5 volte il TM (pensioni comprese tra oltre 2.003,52 e 2.504,40 euro): 75% (0,225 per cento) - Importo massimo di aumento: euro 5,63. Fascia di garanzia fino a 2.009,23 euro (2.003,52 + 0,285%);

Pensioni di importo oltre 5 e fino a 6 volte il TM (pensioni comprese tra oltre 2.504,40 e 3.005,28 euro) : 50% (0,15 per cento) - Importo massimo di aumento: euro 4,50. Fascia di garanzia fino a 2.506,27 euro (2.504,40 + 0,225%);

Pensioni di importo superiore a 6 volte il TM (pensioni oltre le 3.005,28 euro) : 45% (0,135 per cento). Fascia di garanzia fino a 3.009,79 euro (3.005,28 + 0,15%).

Importo previsionale 2015		Importo definitivo 2014	
Trattamento minimo			
Mensile € 502,39	Annuo € 6.531,07	Mensile € 500,88	Annuo € 6.511,44
Assegno sociale			
Mensile € 448,52	Annuo € 5.830,76	Mensile € 447,17	Annuo € 5.813,21

Per le pensioni e gli assegni in favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti i relativi importi sono stati anch'essi perequati con la misura definitiva per l'anno 2014 pari all'1,1% e quella previsionale per il 2015 pari allo 0,3%. I limiti di reddito per le medesime prestazioni sono aumentati dell'1,2%. La quota perequabile delle indennità è invece aumentata del 2,09%. Nella tabella seguente sono riportati gli importi mensili e i limiti di reddito per le prestazioni di invalidità civile per il 2015 a confronto con quelli definitivi dell'anno 2014.

Tipo provvidenza	Importo mensile		Limite di reddito annuo	
	2015	2014	2015	2014
Pensione ciechi civili assoluti non ricoverati	€ 302,53	€ 301,62	€ 16.532,10	€ 16.449,85
Pensione ciechi civili assoluti ricoverati	€ 279,75	€ 278,91	€ 16.532,10	€ 16.449,85
Pensione ciechi civili parziali	€ 279,75	€ 278,91	€ 16.532,10	€ 16.449,85
Pensione invalidi civili totali	€ 279,75	€ 278,91	€ 16.532,10	€ 16.449,85
Pensione sordomuti	€ 279,75	€ 278,91	€ 16.532,10	€ 16.449,85
Assegno mensile invalidi civili parziali	€ 279,75	€ 278,91	€ 4.805,19	€ 4.790,76
Indennità mensile frequenza minori	€ 279,75	€ 278,91	€ 4.805,19	€ 4.790,76
Indennità accompagnamento ciechi civili assoluti	€ 880,70	€ 863,85	Nessuno	Nessuno
Indennità accompagnamento invalidi civili totali	€ 508,55	€ 504,07	Nessuno	Nessuno
Indennità comunicazione sordomuti	€ 253,26	€ 251,22	Nessuno	Nessuno
Indennità speciale ciechi ventesimisti	€ 203,15	€ 200,04	Nessuno	Nessuno
Indennità drepanocitosi o talassemia major	€ 502,39	€ 500,88	Nessuno	Nessuno

Assegni familiari e quote di maggiorazione

Dal 1° gennaio 2015 sono stati rivalutati i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari nei confronti dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dei piccoli coltivatori diretti (ai quali continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari) e delle quote di maggiorazione di pensione per i pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, nonché i limiti di reddito mensili per l'accertamento del carico ai fini del diritto agli assegni stessi. Lo comunica l'Inps con circolare n. 181 del 23 dicembre 2014, precisando che sono state aggiornate le relative tabelle da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2015. I nuovi importi sono disponibili sul sito Itai www.italuil.it

Novità per i voucher baby sitting e nido

Novità riguardo l'utilizzo dei voucher per le madri lavoratrici. Lo ha reso noto l'Inps con circolare dello scorso dicembre a seguito della pubblicazione sulla G.U. n. 287 dell'11 dicembre 2014 del decreto interministeriale, con il quale sono stati definiti nuovi criteri e modalità di accesso per l'assegnazione del contributo utilizzabile "alternativamente" per l'acquisto di servizi di baby sitting o per la fruizione dei servizi per l'infanzia, come previsto dalla legge n. 92/12. *Il bonus è stato innalzato da 300 a 600 euro mensili, ed esteso alle madri lavoratrici dipendenti di pubbliche Amministrazioni.* Pertanto, le lavoratrici dipendenti pubbliche e private hanno la possibilità, al termine del periodo di astensione obbligatoria e negli undici mesi successivi, per un periodo massimo di sei mesi, di ottenere l'assegnazione di tale contributo da utilizzare in sostituzione del periodo di congedo parentale, secondo quanto richiesto ed anche qualora abbiano già fruito in parte del congedo parentale. Le lavoratrici part-time potranno fruire del contributo in misura riproporzionata in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa e le lavoratrici iscritte alla gestione separata sino ad un massimo di tre mesi. Per gli anni di sperimentazione 2014-2015 le domande sono presentate all'Inps entro il 31 dicembre di ciascun anno esclusivamente attraverso i canali telematici oppure tramite Patronato, come precisa l'Istituto nella circolare, indicando, al momento della domanda, a quale delle due opzioni si intende accedere e per quante mensilità, previa dichiarazione di aver presentato una certificazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) valida. L'Inps, con successiva circolare e messaggio di quest'anno fornisce le prime indicazioni operative per l'applicazione della nuova normativa relativa all'ISEE in vigore a partire dal 1° gennaio 2015. La domanda di ammissione al beneficio per il 2015 potrà essere presentata dalla madre a partire dal 1° gennaio 2015 e fino al termine del 31 dicembre 2015. La domanda di ammissione al beneficio per il 2016 potrà essere presentata dalla madre a partire dal 1° gennaio 2016 e fino al termine del 31 dicembre 2016. Il contributo viene concesso anche per più figli purché siano rispettati i limiti temporali indicati nel decreto ministeriale. La fruizione del beneficio comporta una corrispondente riduzione del periodo di congedo parentale. Come indicato nel decreto interministeriale il beneficio viene erogato nel limite di spesa previsto secondo l'ordine di presentazione delle domande. Inoltre tenuto conto dell'andamento delle domande e delle disponibilità residue, il Ministero del Lavoro, con successivo decreto, potrà indicare un valore massimo dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare di appartenenza (ISEE) dell'anno di riferimento per accedere al beneficio, ovvero, anche in via concomitante, potrà rideterminare la misura del beneficio. Al raggiungimento del limite di spesa l'Inps non prenderà in considerazione ulteriori domande.

Indennità di mobilità e durata della fase transitoria

La legge Fornero n. 92/2012 ha previsto - a decorrere dal 1° gennaio 2017 - l'abrogazione dell'indennità di mobilità che verrà sostituita, ricorrendone i requisiti, dall'indennità di disoccupazione ASpl/MiniASpl*. La legge ha disposto un graduale passaggio dal vecchio al nuovo sistema di ammortizzatori sociali introducendo un regime transitorio che inizierà a produrre i suoi effetti riduttivi sulla durata dell'indennità, per i lavoratori collocati in mobilità a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre del 2016, secondo il seguente schema:

* Il Jobs Act prevede che dal 1/05/2015 queste indennità saranno sostituite da un'unica prestazione denominata "NASpl".



INDENNITÀ
DI MOBILITÀ E DURATA
DELLA FASE TRANSITORIA

Anno di collocamento in "mobilità"

	ETA'	2014	2015	2016
Centro - Nord	fino a 39 anni	12 mesi	12 mesi	12 mesi
Centro - Nord	Da 40 a 49 anni	24 mesi	18 mesi	12 mesi
Centro - Nord	Da 50 anni	36 mesi	24 mesi	18 mesi
Mezzogiorno	fino a 39 anni	24 mesi	12 mesi	12 mesi
Mezzogiorno	Da 40 a 49 anni	36 mesi	24 mesi	18 mesi
Mezzogiorno	Da 50 anni	48 mesi	36 mesi	24 mesi

È importante sottolineare che la data da prendere in considerazione per la riduzione della durata dell'indennità di mobilità nel regime transitorio è quella di collocamento in mobilità (giorno successivo alla data di licenziamento che comporta l'iscrizione nelle liste di mobilità). Nulla quindi viene modificato riguardo alla durata attuale della prestazione per i lavoratori collocati in mobilità fino al 31 dicembre 2014.

SALUTE E SICUREZZA

Fondo di sostegno per gravi infortuni sul lavoro per l'anno 2014. Ministero lavoro



Con decreto del Ministero del lavoro (G.U. n. 299 del 27/12/2014) sono stati determinati gli importi della prestazione "una tantum" erogata dal Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, per gli eventi che si sono verificati tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014 e secondo le seguenti quattro tipologie riportate in tabella:

Importi prestazione "una tantum" per eventi verificatisi tra il 01/01/14 e il 31/12/14

Tipologia	n. superstiti	Importo per nucleo superstiti (euro)
A	1	3.500,00
B	2	6.750,00
C	3	10.000,00
D	Più di tre	15.000,00

Il Decreto ministeriale indica i nuovi importi della prestazione in funzione del numero dei componenti del nucleo superstite e in relazione alle risorse disponibili per il 2014.

Restano invariate le procedure, i requisiti e le modalità di accesso ai benefici individuati con decreto ministeriale del 19 novembre 2008.

Ricordiamo che la prestazione "una tantum" viene erogata dall'Inail anche per il settore marittimo o aereo e spetta ai superstiti (art. 85 del T.U. 1121/65) dei lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro anche se non soggetti alla tutela assicurativa obbligatoria.

In particolare, per gli infortuni mortali in ambito domestico la prestazione è erogata ai familiari dei soggetti assicurati ai sensi della legge n. 493/99 (c.d. "Assicurazione casalinghe/i").

Nuove linee guida dell'Inail per gli infortuni in itinere. Deviazioni per ragioni personali

Anche gli infortuni avvenuti nel tragitto casa-lavoro per accompagnare i figli a scuola potranno essere indennizzati, previa verifica della necessità dell'uso del mezzo privato. Lo precisa l'Inail con la Circolare n. 62 del 18 dicembre 2014 comunicando le nuove "Linee guida per la trattazione dei casi di infortuni in itinere. Deviazioni per ragioni personali".

L'Istituto assicuratore, tenuto conto dell'orientamento univoco della Corte di

**NUOVE LINEE GUIDA
DELL'INAIL PER GLI INFORTUNI IN ITINERE.
DEVIAZIONI PER RAGIONI PERSONALI**

◀ Cassazione sulla necessità di valutare le esigenze familiari addotte dal lavoratore, al fine di riconoscere l'indennizzabilità dell'infortunio in itinere ritiene che quello occorso nel tragitto casa-lavoro, interrotto o deviato per accompagnare il figlio a scuola, potrà essere ammesso alla tutela assicurativa nei limiti indicati nella circolare.

“Tale riconoscimento è, infatti, subordinato alla verifica delle modalità e delle circostanze del singolo caso (come ad es. l'età del figlio, la lunghezza della deviazione, il tempo della sosta, la mancanza di soluzioni alternative per assolvere l'obbligo familiare di assistenza del figlio), attraverso le quali sia ravvisabile, ragionevolmente, un collegamento finalistico e “necessitato” tra il percorso effettuato e il soddisfacimento delle esigenze e degli obblighi familiari, la cui violazione è anche penalmente sanzionata”.

Le disposizioni delle nuove linee guida si applicano ai casi futuri nonché alle fattispecie in istruttoria e a quelle per le quali sono in atto controversie amministrative o giudiziarie o non prescritte o decise con sentenza passata in giudicato.

**Assicurazione casalinghe
per l'anno 2015**

Il 31 gennaio scade il termine per l'iscrizione all'assicurazione casalinghe. Anche per quest'anno l'importo annuale di 12,91 euro sia in caso di rinnovo sia per la prima iscrizione, qualora siano raggiunti i requisiti richiesti (compiimento del 18° anno oppure cessazione della propria attività lavorativa), deve essere versato all'Inail.

L'assicurazione è obbligatoria per le donne e gli uomini di età compresa tra i 18 ed i 65 anni che svolgono in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione lavoro finalizzato alle cure della propria famiglia e dell'ambiente in cui vivono, con esclusione di coloro che sono occupati in attività che comporti l'iscrizione a forme obbligatorie di previdenza sociale. Coloro che raggiungono i requisiti per l'assicurazione dopo il 31 gennaio sono tenuti al versamento del premio, o alla presentazione del modello di autocertificazione (nel caso siano esonerati), nel momento in cui maturano i requisiti stessi.

Il premio non è frazionabile su base mensile ed è deducibile ai fini fiscali. Il premio non deve essere versato da coloro che hanno un reddito individuale lordo per l'anno precedente non superiore a € 4.648,11 e appartengono a nuclei familiari con reddito complessivo lordo non superiore a € 9.296,22. Per queste persone il premio è a carico dello Stato e l'iscrizione avviene con “autocertificazione” che attesta il possesso dei requisiti per l'esonero.

Sono tutelati gli infortuni per causa violenta avvenuti in ambito domestico che determinano una inabilità permanente pari o superiore al 27% e gli infortuni mortali.

Per ottenere le prestazioni dall'Inail è necessario essere assicurati!

**Indennità antitubercolari
per il 2014 e 2015**

L'Inps comunica i nuovi importi delle indennità antitubercolari in misura definitiva quelli per l'anno 2014 e in via provvisoria quelli relativi all'anno 2015 (Circolare n° 2/2015). Gli aumenti sono strettamente collegati all'adeguamento delle pensioni del fondo dei lavoratori dipendenti.

Con Decreto ministeriale del 20 novembre 2014 è stato fissato nella misura dell'1,1% l'aumento di perequazione automatica da attribuire, in via definitiva, per l'anno 2014. Il valore previsionale applicato da Inps per l'anno 2014 è stato all'1,2%.

Il medesimo decreto ha fissato, altresì, nella misura dello 0,3% l'aumento di perequazione da attribuire, in via previsionale, per l'anno 2015. Pertanto sono stabiliti gli importi per il 2014 e 2015 delle seguenti indennità:

INDENNITÀ ANTITUBERCOLARI
PER IL 2014 E 2015


Tabella con gli importi delle indennità antitubercolari per il 2014 e 2015

INDENNITÀ	1° gennaio 2014	1° gennaio 2015
Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati	€ 13,11	€ 13,15
Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell'art. 1 della legge n. 419/75	€ 6,56	€ 6,58
Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di assicurati (giornaliera)	€ 21,86	€ 21,92
Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi del citato articolo 1 della legge n. 419/75 (giornaliera)	€ 10,93	€ 10,96
Assegno di cura o di sostentamento (mensile)	€ 88,19	€ 88,45

Le prestazioni antitubercolari sono indennità integrative e sostitutive della retribuzione, erogate dall'Inps al lavoratore dipendente e ai suoi familiari (anche se non assicurati Inps) in caso di malattia tubercolare. Per poter conseguire il diritto alle prestazioni per sé e per i suoi familiari, è sufficiente che l'assicurato faccia valere un solo anno di contribuzione (52 settimane) versata in tutta la sua vita di lavoro. In base alla legge n. 88/1987 il datore di lavoro è tenuto ad anticipare per conto dell'Inps le indennità tubercolari ai propri dipendenti, così come avviene per le prestazioni economiche di malattia "comune".

IMMIGRAZIONE

Decreto flussi d'ingresso lavoratori non comunitari. Anno 2014



Il DPCM dell'11 dicembre 2014 che regola i flussi d'ingresso per i lavoratori non comunitari ha stabilito che sono ammessi, per il 2014, complessivamente 17.850 lavoratori (sono compresi i duemila lavoratori per Expo2015) per svolgere lavoro subordinato non stagionale e lavoro autonomo. La quota d'ingresso è ripartita:

- 1.000 cittadini stranieri residenti all'estero che abbiano completato il programma di formazione e istruzione ex articolo 23 del TU 286/98;
- 2.400 cittadini stranieri per lavoro autonomo, ivi compresi coloro i quali intendono costituire "start up innovative" in base alla legge 221/2012;
- 100 cittadini stranieri discendenti da cittadini italiani e attualmente residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile.

In questa quota è ammessa la conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato di:

- 4.050 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
- 6.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
- 1.000 permessi di soggiorno CE lungo soggiornanti rilasciati da un altro stato dell'Unione Europea.

Inoltre, è autorizzata la conversione in permesso di soggiorno per lavoro autonomo di:

- 1.050 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
- 250 permessi di soggiorno CE lungo soggiornanti rilasciati da un altro stato dell'Unione Europea.

Gli interessati possono inviare la domanda telematica al Ministero dell'Interno anche tramite gli uffici di Patronato e fino alla data del 18 agosto 2015.